

te  
Città

017

N. 01059/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00781/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 781 del 2016, proposto da:

Spagnol Società Agricola di Orazio Spagnol & C. S.S., rappresentata e difesa dagli avvocati Urbano Bessegato, Sergio Dal Pra', Luca Dona' e Alessandro Janna, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

*contro*

Comune di Pieve di Soligo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Tramet, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

Intendenza delle arti e paesaggio per Venezia e Laguna non costituitasi in

;

*per l'annullamento*

A.html 2/10

- dell'ordinanza n. 24 del 21/4/2016 del Comune di Pieve di Soligo, a cura del Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio, avente ad oggetto: "sanzione demolitoria prevista dai commi 1 e 5 art. 167 – Dlgs. 421/2004 finalizzata al ripristino del sesto di impianto in porzione di vigneto adeguamento alle prescrizioni della Soprintendenza Beni Ambientali di Venezia";
- del parere di compatibilità paesaggistica con prescrizione n. 005739 del 15/3/2016 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso;
- della relazione tecnico descrittiva del 23/2/2016 del Comune di Pieve di Soligo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pieve di Soligo e del Ministero per i beni e le attività culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori S. Dal Prà e A. Janna per la parte ricorrente e R. Tramet per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

La Società ricorrente è proprietaria di un'area agricola sita in zona collinare nel territorio del Comune di Pieve di Soligo all'interno di un'area boschiva soggetta a vincolo paesaggistico.

Con permesso di costruire n. 66 del 2 dicembre 2013, la ricorrente è stata autorizzata, anche dal punto di vista paesaggistico, a realizzare degli interventi di sistemazione agraria comprendente anche l'impianto di un vigneto e a rimediare all'esito di una frana.

Nel gennaio 2016 la ricorrente ha presentato una nuova domanda di permesso di costruire in variante al fine di modificare la disposizione dei filari originariamente autorizzata.

A seguito di un sopralluogo il Comune ha accertato che in realtà i lavori erano già stati eseguiti.

Considerando l'istanza come volta ad ottenere l'accertamento di compatibilità paesaggistica, il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza il parere favorevole della commissione edilizia integrata.

La Soprintendenza con parere del 15 marzo 2016 si è espressa negativamente sulla diversa disposizione dei filari, affermando che a tutela dei valori paesaggistici il sesto di impianto del vigneto deve rimanere invariato rispetto al progetto originario precedentemente autorizzato con posa dei filari allineata alla curva di livello.

Conseguentemente il Comune ha emanato l'ordinanza n. 24 del 21 aprile 2016, disponendo il ripristino del sesto d'impianto secondo quanto prescritto dalla Soprintendenza.

Con il ricorso in epigrafe l'ordine di ripristino e il parere della soprintendenza sono impugnati per le seguenti censure:

I) violazione degli articoli 142, comma 1, lett. g), e 149, comma 1, lett. b) e c), del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, insussistenza dei presupposti, travisamento, manifesta irragionevolezza e difetto di motivazione, perché la mera modifica della disposizione dei filari del vigneto non necessita del previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, anche per la considerazione che il vincolo paesaggistico è giustificato dalla presenza del bosco che non viene in alcun modo alterato;

II) violazione degli articoli 142, comma 1, lett. g), e 149, comma 1, lett. b) e c), del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 4 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, insussistenza dei presupposti, travisamento, insufficienza della motivazione e manifesta irragionevolezza, perché è mancata sin dall'origine la doverosa verifica circa l'assoggettabilità o meno dell'intervento

all'autorizzazione paesaggistica, e quand'anche la stessa debba ritenersi implicita, il parere nondimeno sarebbe privo di motivazione in quanto non vi è alcuna esplicita valutazione sul punto.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i beni attività culturali e il Comune di Pieve di Soligo, entrambi concludendo per la reiezione del ricorso.

Il Comune ha anche eccepito l'irricevibilità del ricorso per la tardiva impugnazione del parere della Soprintendenza.

Con ordinanza n. 389 del 20 luglio 2016, è stata respinta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza dell'8 novembre 2017, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame delle eccezioni in rito perché il ricorso è infondato nel merito.

La ricorrente era stata autorizzata anche dal punto di vista paesaggistico a disporre i filari del proprio vigneto secondo l'impianto a "girapoggio", e invece li ha abusivamente realizzati secondo il sesto di impianto a "rittocchino".

La Soprintendenza si è espressa negativamente circa la compatibilità paesaggistica del sesto d'impianto a rittochino.

2. Per chiarezza espositiva va precisato che esistono diversi modi di disporre i filari dei vigneti nelle zone collinari caratterizzate da pendenze.

Quello tipico della tradizione collinare e pedemontana è il "girapoggio", in cui la disposizione dei filari segue le curve di livello ed il ripiano dei terrazzamenti, che viene mantenuto in una condizione sostanzialmente pianeggiante, ha un andamento curvilineo che segue il profilo del pendio.

Tale tipo di impianto dal punto di vista idrogeologico ha il vantaggio di consentire che l'acqua piovana scenda dal pendio in modo rallentato ed uniforme senza che si possa concentrare in punti particolari.

Il "rittochino" prevede invece l'impostazione dei filari lungo la linea di massima pendenza del versante, con una sistemazione del terreno comportante una livellazione uniforme in modo da ottenere in tutto il vigneto pendenze omogenee.

Tale tipo di impianto consente un'elevata meccanizzazione perché permette di utilizzare trattori di grandi dimensioni, ma presenta forti problematiche dal punto di vista idrogeologico, perché incide negativamente sulla regimazione delle acque soprattutto nelle forti pendenze.

In tal modo infatti la velocità di discesa delle acque aumenta, comportando fenomeni di dilavamento dei terreni di cui vengono asportati gli strati superficiali, e determinando fenomeni di erosione del suolo.

Dal punto di vista paesaggistico, l'impianto a girapoggio è quello che caratterizza gli ambienti collinari del Veneto, e determina un paesaggio dalle figure morbide, che seguono i livelli di pendenza e la morfologia dei terreni.

L'impianto a rittochino determina invece figure rigide, uniformi ed ortogonali (sul punto è di utile consultazione il Quaderno n. 1 "la verifica di compatibilità paesaggistica" del prontuario tecnico per il paesaggio redatto dall'Osservatorio regionale per il paesaggio della Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto alle pag. 23 e seguenti).

2. Ciò premesso va osservato che la tesi esposta nel primo motivo del ricorso secondo la quale l'intervento non sarebbe subordinato al previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149, comma 1, b) del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto rientrante nell'ambito degli interventi inerenti l'esercizio normale dell'attività agricola che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi con opere civili e non alterano l'assetto idrogeologico del territorio, non può essere condivisa.

Il Collegio non ignora ed anzi condivide la giurisprudenza del Consiglio di Stato citata dalla parte ricorrente che ha affermato che l'esenzione dal previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. b), del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente agli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, deve ritenersi giustificata in quanto si tratta "di modificazioni normali della forma del territorio, inerenti all'usuale pratica agricola anche per le piante da frutto o da legna, e alla parabola di esseri viventi e produttivi delle piante stesse, quand'anche interessino uliveti, vigne, pioppeti, frutteti e simili e dunque abbiano frequenza di rimozione tutt'altro che annuale. Normalmente, infatti, non sono oggetto di uno specifico valore espressamente tutelato dal vincolo paesaggistico e non ne sono elementi identificativi (come invece vuole la legge stessa per i boschi e le foreste). Diversamente opinando si incorrerebbe in una compressione eccessiva delle facoltà proprietarie e si otterrebbe il controproducente effetto di una disincentivazione della pratica agricola, con effetti negativi paradossali sulla buona manutenzione del territorio" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 717; id. 10 febbraio 2015, n. 718, richiamate espressamente anche da Tar Veneto, Sez. II, 12 ottobre 2015, n. 1043).

Tuttavia tale principio, per espressa previsione normativa dell'art. 149, comma 1, lett. b), del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, trova un limite nei casi in cui l'intervento comporti un'alterazione all'assetto idrogeologico o un'alterazione permanente dello stato dei luoghi.

Da quanto sopra esposto risulta che nel caso in esame la sussistenza di un'alterazione dell'assetto idrogeologico a seguito della modifica del sesto di impianto del vigneto da "girapoggio" a "rittocchino" è indubbia e va rilevato che, come osservato dal Comune nella memoria depositata in prossimità della pubblica udienza, la stessa parte ricorrente nella relazione tecnica di accompagnamento all'istanza di rilascio del permesso di costruire n. 66 del

2013, aveva riconosciuto in più punti che la diversa disposizione dei vitigni ha un'incidenza sull'assetto idrogeologico.

Peraltro va sottolineato che, contrariamente al caso esaminato nella sentenza Tar Veneto, Sez. II, 12 ottobre 2015, n. 1043, nella fattispecie in esame non si tratta della mera sostituzione, ripristino e reimpianto con le stesse caratteristiche di un precedente vigneto divenuto ormai improduttivo, ma della realizzazione di un vigneto con un sesto di impianto diverso da quello autorizzato idoneo a comportare un'alterazione permanente dell'aspetto esteriore dei luoghi che può risultare anche significativa laddove si vengano a realizzare vigneti i cui filari non seguono più l'allineamento alle curve di livello, ma creano nel paesaggio collinare figure geometriche lineari e rigide che contrastano con il contesto in un'incongrua contrapposizione ortogonale dei filari.

La correttezza di tali conclusioni circa il rilievo idrogeologico e paesaggistico del sesto di impianto dei filari è peraltro confortata, alla luce di quanto riportato dal Comune nella memoria depositata in giudizio in prossimità della pubblica udienza, dalle specifiche disposizioni in fieri di cui si stanno dotando gli enti pubblici proprio a tutela del territorio.

I Comuni dell'area della Denominazione Valdobbiadene Conegliano hanno infatti adottato una bozza di regolamento intercomunale di polizia rurale con valore di indirizzo, che nella Sezione C – Tutela delle strade e regime delle acque. Sistemazioni agrarie, modalità di impianto” all'art. 14/C “Sistemazioni agrarie e movimenti di terra, comma 3. Sistemazione (disposizioni) delle colture” alla pag. 42 prevede che “la disposizione dei filari di impianto dovrà essere, di norma, a girapoggio, ovvero seguire le curve di livello con uno scostamento rispetto all'orizzontale fino al 5% misurato lungo il filare. La disposizione curvilinea, in casi particolari, può essere sostituita da spezzate rettilinee. Può essere tollerata una disposizione diversa (rittochino, traverso o cavalcapoggio) solo per aree limitate, non superiori a 0,5 ettari, per esigenze di raccordo tra ambiti morfologici diversi o per esigenze legate all'andamento

dei confini di proprietà od altri allineamenti significativi; in ogni caso la disposizione a rittochino o traverso non potrà interessare superfici con pendenza superiore al 15%”.

La Regione Veneto con nota prot. n. 380836 del 12 settembre 2017 (cfr. doc. 8 allegato alle difese del Comune) ha rappresentato ai Comuni dell’area candidata al riconoscimento Unesco – ivi compreso il Comune di Pieve di Soligo – che nell’ottica di una tutela uniforme del territorio è in fase di elaborazione, per l’integrazione delle norme comunali urbanistiche, un “articolo unico”, richiesto di eventuali osservazioni da parte degli Enti Locali interessati.

Tale proposta presentata il 20 luglio 2017 per la “tutela del paesaggio delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ricompreso nella Core Zone della candidatura” prevede al comma 2, dedicato alle “ricomposizioni fondiarie”, che “la disposizione dei filari di impianto dovrà essere, di norma, a girapoggio, ovvero seguire le curve di livello con uno scostamento rispetto all’orizzonte fino al 5 % misurato lungo il filare. (...) In ogni caso la disposizione a rittochino o traverso non potrà interessare superfici con pendenza superiore al 15 %”.

Pertanto la censura con la quale la parte ricorrente sostiene la non assoggettabilità dell’intervento al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica deve essere respinta.

Anche la censura di difetto di motivazione proposta nell’ambito del primo motivo deve essere respinta.

La Soprintendenza infatti seppure in modo succinto ha ben delineato tutti questi profili di criticità che ha ritenuto di riscontrare laddove ha affermato che “le opere in progetto risultano solo in parte compatibili con i valori tutelati, e con l’interesse paesaggistico del sito, in quanto in variante a precedente autorizzazione per una sistemazione agraria con impianto di vigneto si prevedono interventi che devono essere realizzati senza introdurre alterazioni dei caratteri morfologici dell’area interessata e senza modifiche nel



disegno del paesaggio agrario percettivamente contrastanti con l'insieme" e che "il sesto di impianto del vigneto deve rimanere invariato, con posa dei filari allineata alle curve di livello, senza modifiche che, se realizzate, in relazione alla porzione di vigneto già realizzato con filari disposti correttamente rispetto all'andamento del pendio, determinerebbe una incongrua contrapposizione ortogonale dei filari".

Quanto esposto in relazione al primo motivo comporta anche la reiezione del secondo, atteso che in ragione del necessario assoggettamento dell'intervento al previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (di cui sembra peraltro consapevole la stessa parte ricorrente che l'ha richiesta due volte sia in relazione al progetto originario, sia in relazione al progetto realizzato in modo difforme), contrariamente a quanto dedotto, il Comune e la Soprintendenza non erano tenute a svolgere alcuna specifica valutazione sul punto, né ad esplicitare nella motivazione le ragioni per le quali ritenevano l'intervento soggetto al previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

In definitiva pertanto il ricorso deve essere respinto.

Per il principio della soccombenza le spese di giudizio sono poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Comune di Pieve di Soligo liquidandole nella somma di € 2.000,00 per ciascuna parte oltre, ove dovuti, ad iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Stefano Mielli**

**IL PRESIDENTE**  
**Alberto Pasi**

**IL SEGRETARIO**